



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE, EX ART. 30 D.LGS. 267/2000 E S.M.I., TRA I COMUNI RICOMPRESI NELL'AMBITO TERRITORIALE "NOVARA 2 SUD" AL FINE DI DEMANDARE AL COMUNE DI NOVARA IL RUOLO DI STAZIONE APPALTANTE PER LA GESTIONE DELLA GARA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE IN FORMA ASSOCIATA E LA FUNZIONE DI CONTROPARTE NEL RELATIVO CONTRATTO DI SERVIZIO, AI SENSI DELL'ART. 14 D.LGS. 164/2000 E SUCCESSIVA NORMA ATTUATIVA.

L'anno duemilaquindici addì dieci del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	Sì
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. PEZZOLATO SERGIO - Consigliere	Sì
10. TICOZZI TIZIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR. GIANFRANCO BRERA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che in attuazione della direttiva n. 98/30 CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, è stato emanato il D.Lgs. n. 164 del 23/05/2000 (cd. Decreto Letta), con cui sono stabilite le regole per attuare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale;
- Che l'art. 14 del citato D.Lgs. n. 164/2000 stabilisce che: "L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dai Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Che il decreto legge n. 159 del 01/10/2007, convertito in legge n. 222 del 29 novembre 2007, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis che, nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas, stabilisce:
 - A) al comma 1°: "i Ministri dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali individuano entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione del presente decreto i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas";
 - B) al comma 2°: "i Ministri dello Sviluppo Economico e gli affari regionali e le autonomie locali, determinano gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas secondo l'identificazione di bacini ottimali di utenza, in base a criteri di efficienza e riduzione di costi";
- Che il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.01.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero degli Ambiti Territoriali Ottimali (di seguito: ATEM) e con successivo Decreto del 18.10.2011 ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti ATEM;
- Che il D.Lgs. n. 93 del 01/06/2011 "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE, 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE", nel quale all'art. 24, comma 4, si stabilisce che: "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le gare per l'affidamento del servizio di distribuzione sono effettuate unicamente per ambiti territoriali di cui all'art. 46-bis, comma 2°, del decreto legge n. 159/2007, convertito, con modificazioni in legge 11. 222/2007";

- Che il Decreto Ministeriale n.226 del 12 novembre 2011 avente ad oggetto "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art.46-bis del decreto-legge l'ottobre 2007, n.159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 ", in vigore dal giorno 11/02/2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in ATEM, per l'individuazione della stazione appaltante e per l'avvio del processo di indizione della gara;
- Che l'Allegato 1 del D.M. n. 226/2011 prescrive che la convocazione dei comuni dell'ATEM "NOVARA 2 SUD" avvenga entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ovvero entro il giorno 10.02.2014, affinché venga effettuata ufficialmente l'individuazione della stazione appaltante;

Dato atto che il Comune di Novara è individuato come Comune Capofila- Stazione appaltante dell'Atem "NOVARA 2 SUD";

Considerato che ai sensi dell'art. 2 del citato D.M., è stabilito al comma 4° che "La stazione appaltante prepara e pubblica il bando di gara e li disciplinare di gara, svolge e aggiudica la gara per delega degli enti locali concedenti" ed al comma 5° che "La stazione appaltante cura anche ogni rapporto con il gestore del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte nel contratto di servizio per delega espressa degli enti locali concedenti ed è coadiuvata nella funzione di vigilanza e controllo da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli enti locali concedenti appartenenti all'ambito per un massimo di 15 membri";

Considerato che il D.M. n. 226/2011 non indica quali siano i procedimenti decisionali che i singoli comuni appartenenti a ciascun ATEM devono adottare per demandare al Comune di Novara il ruolo di stazione appaltante nell'ambito della procedura di gara in argomento;

Ritenuto opportuno supplire all'incompletezza del testo normativo con la sottoscrizione di un'apposita convenzione, ex art. 30 del TUEL, che regoli i rapporti tra i singoli enti concedenti e il Comune di Novara, in qualità di stazione appaltante, per delineare il modus operandi in seno all'ambito che consenta ai singoli Comuni concedenti di partecipare alle scelte da compiersi in relazione alla gara, a garanzia di un'efficiente ed efficace operatività dell'ATEM stesso, sia nella fase di preparazione ed espletamento della gara, sia durante i successivi dodici anni di durata del contratto di servizio con il nuovo e unico gestore;

Preso atto che al fine di realizzare quanto sopra illustrato il Comune di Novara si è fatto carico di predisporre una bozza di detta convenzione ex art. 30 del TUEL, soggetta ad approvazione da parte di tutti i Comuni dell'ATEM, che regoli i meccanismi di governo della forma associata di cui sopra, per l'efficiente esercizio dei compiti inerenti alla predisposizione degli atti della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas, nonché al fine di conseguire possibili economie di scala come risultato dell'estensione dei servizi in questione in un ambito sovracomunale;

Ritenuto di provvedere all'approvazione della convenzione, predisposta da parte del Comune di Novara, al fine di regolare i rapporti tra i comuni facenti parte dell'ATEM "NOVARA 2 SUD";

Visto lo schema della Convenzione, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 relativo alla gestione associata da parte di tutti i Comuni dell'ATEM, che regoli i rapporti e i meccanismi per l'esercizio dei compiti inerente alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di distribuzione del gas;

Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell'art. 97 comma 2, alla regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Osservata la competenza del Consiglio, ai sensi dell'art. 82, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

SU proposta del Sindaco che pone in votazione;

Con votazione unanime e favorevole dei consiglieri.

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di approvare a tal fine lo schema di convenzione, allagato alla presente deliberazione sotto la lettera "A", predisposto da parte del Comune di Novara, redatto ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alla gestione associata da parte di tutti i Comuni dell'ATEM "NOVARA 2 SUD", che regoli i rapporti e i meccanismi per l'esercizio dei compiti inerente alla predisposizione di tutti gli atti necessari all'affidamento del servizio di distribuzione del gas;
- 3) Di autorizzare il Sindaco – pro tempore alla sottoscrizione della suddetta Convenzione, con facoltà di apportare, fatti salvi i contenuti sostanziali, le rettifiche/precisazioni eventualmente necessarie;
- 4) Di dichiarare con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

Il Responsabile del servizio tecnico esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto tecnico.

Li, 10.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to: ARCH. ADRIANO FONTANETO

Il Responsabile del servizio finanziario supplente esprime PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, 10.07.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO SUPPLENTE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data 13.07.2015.

Li, 13.07.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR. GIANFRANCO BRERA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 10.07.2015

Il Segretario Comunale
DR. GIANFRANCO BRERA

ATEM NOVARA 2

Convenzione ex art. 30 D. Lgs. n. 267/2000 per lo svolgimento della gara preordinata all'affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud" e per la successiva gestione del servizio.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente Convenzione è finalizzata a dare attuazione alle norme legislative e regolamentari che disciplinano l'affidamento e la gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nell'Ambito denominato "Novara 2 Sud".
2. La Convenzione ha per oggetto la presa d'atto della Stazione appaltante come individuata dalla normativa regolamentare di cui al D.M. 226/2011, nonché la delega a quest'ultima delle connesse funzioni.

Art. 2

Stazione appaltante e funzioni delegate.

1. La Stazione appaltante di cui all'art. 2, D.M. n. 226/2011 è individuata nel Comune di Novara.
2. Tutti i Comuni appartenenti all'Ambito denominato "Novara 2 Sud" delegano al Comune di Novara le seguenti funzioni centralizzate:
 - a) la predisposizione e pubblicazione del bando e del disciplinare di gara, nonché lo svolgimento e l'aggiudicazione della gara medesima, come previsto dall'art. 2, comma 4, D.M. n. 226/2011. Nella delega sono ricomprese tutte le attività strumentali ed utili allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - b) la cura dei rapporti con il gestore affidatario del servizio, ivi comprese le attività connesse alle funzioni di controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sull'attività gestionale. A tal fine, il Comune di Novara si avvarrà del supporto del Comitato di monitoraggio, di cui al successivo art. 4, costituito dai rappresentanti dei Comuni appartenenti all'Ambito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, D.M. n. 226/2011;
 - c) l'acquisizione dai gestori uscenti, secondo le modalità e con l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 4, D.M. n. 226/2011, di tutte le informazioni e i documenti necessari ai fini della determinazione del valore del rimborso dovuto ai gestori uscenti e della preparazione dei documenti di gara, in conformità alla disposizione di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 226/2011;
 - d) le attività propedeutiche alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con i gestori uscenti e alla determinazione del valore di rimborso dovuto agli stessi ai sensi dell'art. 15, comma 5, d.lgs. n. 164/2000. A tal fine, la Stazione appaltante provvederà anche avvalendosi di soggetti esterni individuati nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
 - e) l'affiancamento dei singoli Comuni appartenenti all'Ambito nelle trattative con il gestore per la determinazione dei valori di rimborso, nonché per la redazione del Piano di sviluppo relativo al proprio territorio.
3. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate svolgeranno in modo autonomo le funzioni locali individuate dal D.M. 226 /2011 rispettando i tempi dettati dalla Stazione Appaltante;
 1. Restano in capo ai singoli Comuni appartenenti all'Ambito le determinazioni finali in ordine alla definizione delle condizioni alla scadenza dei rapporti con il gestore uscente ed all'approvazione dei valori di rimborso dovuti al medesimo, così come l'approvazione dei rispettivi Piani di sviluppo, determinazioni da sottoporre alla decisione dei competenti

organi comunali.

Art. 3

Rapporti finanziari.

1. Le attività svolte dalla Stazione appaltante, siano esse connaturate alla funzione come stabilita dalla normativa del settore, siano esse delegate in attuazione della presente Convenzione, sono finanziate mediante il corrispettivo *una tantum* per la copertura degli oneri di gara di cui all'art. 8, comma 1, D.M. n. 226/2011, come determinato ai sensi della Deliberazione AEEG 11 ottobre 2012 n. 407/2012/R/GAS e anticipate dai gestori uscenti, come previsto dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9 art. 16 quater.
2. Il corrispettivo di cui al punto che precede sarà posto dai documenti di gara a carico del soggetto aggiudicatario, in conformità alla disposizione testé richiamata.
3. Gli oneri relativi alla funzione controparte del contratto di servizio e di vigilanza e controllo sulla gestione del servizio, di competenza della Stazione appaltante, saranno posti a carico del gestore aggiudicatario, in conformità alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, D.M. n. 226/2011.
4. Ai Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate saranno riconosciuti i rimborsi per le funzioni locali che svolgeranno autonomamente secondo gli importi previsti dalla citata deliberazione dell'Autorità n. 407/2012/R/GAS.

Art. 4

Compiti dei Comuni appartenenti all'Ambito

1. Ciascuno dei Comuni appartenenti all'Ambito indicherà, all'interno della propria struttura tecnica e amministrativa, un referente che fungerà da interlocutore con la Stazione appaltante per la comunicazione delle esigenze specifiche del proprio Comune e la trasmissione di tutte le informazioni utili per la predisposizione degli atti di gara.
2. I Comuni si impegnano a cooperare con lealtà in vista di un tempestivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi assunti con la sottoscrizione della presente Convenzione.
3. Ciascun Comune collabora con la Stazione appaltante ad analizzare e verificare i dati ricevuti dai gestori uscenti anche programmando eventuali ispezioni ed accessi agli impianti.
4. I Comuni concordano con la Stazione appaltante eventuali osservazioni e richieste di verifica da comunicare, a cura della Stazione appaltante, ai gestori uscenti in merito ai dati forniti.
5. Ciascun Comune che ha delegato la Stazione appaltante per le funzioni locali, anche avvalendosi dei professionisti individuati dalla medesima, fornisce gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio in modo che la Stazione appaltante stessa possa, in conformità con le Linee guida programmatiche d'Ambito, preparare il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni.
6. I Comuni di Cassolnovo, Romentino e Trecate provvederanno autonomamente a tali funzioni una volta note le linee guida programmatiche predisposte dalla Stazione appaltante e unanimemente condivise da tutti i Comuni dell'Ambito.

Art. 5

Gruppo di Lavoro

1. Viene istituito un Gruppo di Lavoro a supporto del RUP della Stazione Appaltante, per coadiuvarlo nell'esecuzione delle attività operative ai fini dello svolgimento delle procedure di affidamento di cui all'art. 1, comma 1, della presente Convenzione.
Il Gruppo di Lavoro, è composto da due rappresentanti della Stazione appaltante (di cui uno è necessariamente il Responsabile del Procedimento della procedura di gara, che assume la funzione del Coordinatore) e da otto rappresentanti degli altri Comuni dell'Ambito, nominati in numero di due per ciascun Sottoambito, di cui al successivo art. 6.
Tutti i componenti devono essere dotati delle competenze tecnico-amministrative adeguate alle attività da svolgere. Alle riunioni del Gruppo di Lavoro possono essere invitati anche i referenti degli enti di cui all'art. 4, comma 1, e/o altri soggetti, quali i professionisti

- coinvolti nell'esecuzione delle attività regolate dalla presente Convenzione.
2. I Comuni si impegnano a nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, i propri rappresentanti nel Gruppo di Lavoro.
 3. Il Gruppo di Lavoro è ospitato negli uffici della Stazione appaltante e si riunisce periodicamente, su convocazione del RUP nominato dalla Stazione Appaltante, per esercitare le funzioni ad esso attribuite dal comma seguente.
 4. Il Gruppo di Lavoro svolge le seguenti funzioni:
 - a) redige per quanto di competenza i contenuti della documentazione di gara;
 - b) funge da cabina di regia al fine dell'utilizzo delle somme derivanti dal corrispettivo una - tantum per la copertura degli oneri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, così come definito dal D.M. 12 novembre 2011 e dalla conseguente deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 407/2012/R/gas;
 - c) svolge ogni ulteriore attività preparatoria in vista dell'indizione della gara, nonché per l'organizzazione di quant'altro necessario per il miglior esito dell'iniziativa disciplinata dalla presente Convenzione, ivi compreso il reperimento di tutta la documentazione presso i singoli Enti concedenti.
 5. Il Gruppo di Lavoro delibera a maggioranza dei presenti; le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
 6. La partecipazione alle attività del Gruppo di Lavoro è gratuita, ed è svolta nell'ambito delle proprie funzioni d'ufficio.
 7. In caso di impedimento o di assenza di uno dei rappresentanti che verrà indicato dai Sottoambiti, quest'ultimo o il Sotto-ambito da esso rappresentato potrà nominare, a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Stazione appaltante, un proprio delegato che parteciperà in sua sostituzione alla seduta del Gruppo di lavoro.
 8. Ciascuno dei Sotto-ambiti, previa comunicazione scritta inviata tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata agli altri, potrà sostituire in via definitiva le persone di propria designazione che compongono il Gruppo di lavoro.

Art. 6

Comitato di monitoraggio

La stazione appaltante cura ogni rapporto con il gestore affidatario del servizio, in particolare svolge la funzione di controparte del contratto di servizio, per delega degli Enti locali concedenti ed è coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo, da un comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito, per un massimo di 15 membri.

Sono individuati i seguenti 4 sub-ambiti territoriali, che nominano al loro interno il rappresentante che farà parte del comitato di monitoraggio:

Sub-ambito	Componenti	Rappresentante
1	Galliate-GarbagnaNovarese – Nibbiola Novara - San Pietro Mosezzo -	
2	Barengo – Briona - Cavaglietto Cavaglio d'Agogna - Fara Novarese Ghemme -Prato Sesia - Romagnano Sesia -Sizzano - Vaprio d'Agogna	
3	Borgo Vercelli – Villata – Biandrate - Carpignano Sesia – Casalbeltrame - Casaleggio Novara – Casalino Casalvolone - Castellazzo Novarese Granozzo con Monticello - Landiona Mandello Vitta – Recetto San Nazzaro Sesia – Sillavengo -	

	Vicolungo	
4	Borgolavezzaro – Cerano – Tornaco - Trecate – Vespolate – Albonese - Cassolnovo – Nicorvo – Sozzago – Terdobbiate – Romentino	

L'individuazione dei Rappresentanti all'interno del Comitato di Monitoraggio, in numero di tre per ciascun sub ambito, avviene con il voto favorevole dei Comuni che rappresentano la maggioranza dei residenti nel medesimo sub ambito, garantendo la presenza di almeno un rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore a tremila abitanti. La convocazione dei Comuni del sub ambito avviene su iniziativa del Comune con il maggior numero di abitanti.

Art. 7

Durata

La presente Convenzione ha durata sino all'esecuzione del contratto di affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale su base d'Ambito e, quindi, sino alla stipula del relativo contratto.

Le disposizioni e i principi indicati nella presente Convenzione costituiscono altresì riferimento vincolante per i Comuni per l'esecuzione delle successive attività di monitoraggio e controllo dell'esecuzione del servizio.

Art. 8

Controversie

1. Le eventuali controversie tra le parti aventi ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, se non composte in via conciliativa ed amministrativa, saranno devolute al Giudice Amministrativo, al quale competono in via esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2), c.p.a., approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.